

**CENTRO DIOCESANO MIGRANTES  
di Reggio Calabria-Bova**

**CARTA GIUBILARE  
DEI DIRITTI E DEI DOVERI  
DI MIGRANTI E PROFUGHI**

“Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25, 35)

“Non dimenticate l’ospitalità; alcuni praticandola hanno accolto  
angeli” (Eb 13,2)

“Il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato  
tra di voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi foste  
forestieri nel paese d’Egitto” (Lv 19, 34).

**Migranti e profughi: perché una Carta sui loro diritti e doveri?  
E perché Carta “Giubilare”?**

Le migrazioni stanno assumendo in questi ultimi anni a livello internazionale, comunitario e italiano proporzioni di tale rilevanza da ingenerare in larghi strati della società un senso di grande confusione turbamento che rischia di diffondersi a macchia l'olio e ingenerare un cumulo di paure, sospetti, intolleranze, rifiuti, talora con venature di xenofobia e razzismo, su cui movimenti ideologici e politici speculano strumentalizzando e alterando dati ed eventi. Di fronte a questo quadro piuttosto inquietante il Giubileo della Misericordia, che stiamo vivendo in quest'anno di grazia 2016, è ritenuto dal Centro Diocesano Migrantes di Reggio Calabria una provvida occasione per elaborare una *Carta giubilare dei diritti e dei doveri di migranti e profughi*, assieme ad altri organismi e associazioni di area ecclesiale ed a qualche esperto in materia anche a livello accademico.

L'obiettivo è offrire un contributo alla promozione di un sentire ed agire cordiale e fraterno verso quanti vengono da lontano, con un'attenzione particolare per coloro che sono in fuga da guerre, violenze, disordini sociali, carestie e condizioni di vita estremamente precarie, alla ricerca di un'altra terra dove poter costruire per sé e per i propri cari una nuova vita. Si tratta di quella categoria particolare di immigrati che più propriamente chiamiamo profughi, ossia rifugiati, richiedenti asilo od altra forma di protezione sussidiaria, internazionale o nazionale (umanitaria).

Fra i tanti sono i diritti e conseguenti doveri che possono essere attinti da fonti altamente autorevoli, ci si limita a scegliere, suddividendoli in nove aree tematiche, quelli che oggi sembrano più urgenti e importanti. In particolare vengono riportati quelli che sono giuridicamente garantiti con un sufficiente margine di effettività nell'ordinamento nazionale e internazionale; seguono altri diritti che, almeno per ora, non hanno la stessa vincolante categoricità, tuttavia provengono dalle medesime fonti ufficiali e indicano linee politiche, orientamenti, raccomandazioni che fanno appello a una sana coscienza civile, oltre che cristiana. Si indica sempre la fonte, anzi quasi sempre non si fa che citare letteralmente la medesima.

La Carta viene segnalata anche a chi è di altra fede, ben consapevoli che il tema della misericordia, così centrale nel Vangelo, ha grande rilievo pure in altri testi sacri come il Corano. Per i figli della Chiesa questa Carta viene integrata da una parallela Carta Giubilare, che riporta l'abbondante Magistero conciliare e pontificio. Precede la *SEZIONE A* che attinge da fonti di area istituzionale, giuridica; segue *SEZIONE B* che attinge da fonti ecclesiali.

## **Sigle dei documenti citati dell'area istituzionale, giuridica**

<b>C. Cost.</b>	Corte costituzionale
<b>C.p.</b>	Codice penale
<b>Cass</b>	Corte di Cassazione
<b>CGUE</b>	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
<b>CtEDU</b>	Corte europea dei diritti dell'uomo
<b>Cedu</b>	Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950)
<b>Cittad.</b>	Legge italiana sulla cittadinanza per gli stranieri(1992)
<b>Conv.</b>	Convenzione internazionale Sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (1990)
<b>Conv. min.</b>	Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (1995)
<b>Cost.</b>	Costituzione della Repubblica italiana
<b>E.U.</b>	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000).
<b>Fanc.</b>	Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (Onu-1989)
<b>Legge98</b>	Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione (1998).
<b>M. Int.</b>	Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, Min. del'Interno (2007)
<b>Miur</b>	Linee Guida per accoglienza e integrazione alunni stranieri (2014)
<b>Onu48</b>	Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948
<b>Rapp.</b>	Rapporto sulla protezione internazionale 2015, a cura di Anci, Caritas, FondazioneMigrantes

## **Legenda**

- (+)** Diritti vincolanti, giuridicamente riconosciuti
- (-)** Diritti non vincolanti giuridicamente
- (X)** Diritti specifici di chi è in situazione regolare per soggiorno
- (=)** Diritti di ogni individuo, anche se irregolare per soggiorno
- (!)** Diritti particolari dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei richiedenti o titolari di protezione sussidiaria e umanitaria.

# SEZIONE A

## CARTA IN AMBITO ISTITUZIONALE, GIURIDICO

### I – Diritti fondamentali espressi con formule generali

#### *Diritti fondamentali per ogni essere umano*

**(-/=)** “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragione, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altre condizioni”<sup>1</sup>.

**(+/=)** “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”<sup>2</sup>.

**(+/=)** “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”<sup>3</sup>.

#### *Diritti fondamentali per gli stranieri*

**(+/=)** *Per tutti gli stranieri:* “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale”<sup>4</sup>.

**(+/X)** *Per i regolari:* “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadini italiano”<sup>5</sup>.

**(+/=)** “Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale”<sup>6</sup>.

**(-/=)** *Diritto di emigrare e non emigrare:* “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza, entro i confini di ogni stato”. - “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso in proprio, e di ritornare nel proprio Paese”<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> ONU48, Art. 2.1; vedi pure artt. 1, 3 e 7

<sup>2</sup> Cost., art. 2

<sup>3</sup> Cost., art. 3

<sup>4</sup> Legge 98, art. 2, c. 1

<sup>5</sup> Legge98, art. 2, c. 2

<sup>6</sup> Legge98, art. 2, c.4

<sup>7</sup> ONU48, art. 13

*Diritto a che vengano rimosse le cause*

(+/=) “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”<sup>8</sup>.

*Migranti in condizioni di irregolarità in base alla legge*

(-/=) “Gli Stati parte (dell’U.E.), ivi compresi gli Stati di transito, cooperano al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l’impiego illegale o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare. Le misure da prendere a tali effetti da ciascuno Stato interessato nei limiti della sua competenza sono in particolare i seguenti:

- a. Misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannatorie concernenti l’emigrazione e l’immigrazione;
- b. Misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e gruppi o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad organizzarli e ad assicurarli;
- c. Misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia o all’intimidazione contro lavoratori migranti o membri della loro famiglia in situazione irregolare<sup>9</sup>.

(-/=) Gli Stati di arrivo prendono tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l’impiego dei lavoratori migranti in situazione irregolare, infliggendo in particolare, nei casi dovuti, sanzioni ai datori di lavoro. Tali misure non ledono i diritti che hanno i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro a causa del loro impiego”<sup>10</sup>.

(-/=) Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione irregolare si trovano nel loro territorio, gli Stati parte adottano le misure appropriate perché tale situazione non si prolunghi oltre<sup>11</sup>.

(-/=) “Ogni qual volta gli Stati valutano la possibilità di regolarizzare la situazione di tali persone [...] si tiene debitamente conto delle circostanze della loro entrata, della durata del loro soggiorno nello Stato di impiego oltre che di altre circostanze pertinenti, in particolare quelle che riguardano la situazione familiare”<sup>12</sup>.

(+/= Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup>Cost. art. 3, c. 2.

<sup>9</sup>Conv. art. 68, 1.

<sup>10</sup>Conv., art. 68, 2.

<sup>11</sup>Conv. art. 69, 1(v. anche art. 43, 1).

<sup>12</sup>Conv. art. 69, 2.

<sup>13</sup>Legge 98, art. 12, 2.

### *Parità di trattamento*

(+/=) “La Repubblica italiana [...] garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”<sup>14</sup>.

(+/=) “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”<sup>15</sup>.

(+/=) “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato”<sup>16</sup>.

(-/X) “I lavoratori migranti hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:

- a. L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve di condizioni di ammissione;
- b. L'accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento;
- c. L'accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale e di riqualificazione;
- d. L'accesso all'alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti;
- e. L'accesso ai servizi sociali e sanitari<sup>17</sup>.

## **II – Tutela contro espulsione, estradizione, arresto**

### *Espulsione*

(+/=) “Le espulsioni collettive sono vietate”<sup>18</sup>.

(+/=) Ciascun interessato deve poter esporre individualmente dinanzi alle autorità competenti gli argomenti che si oppongono alla sua espulsione, in modo che la sua situazione sia presa in considerazione in modo differenziato. Questo richiede anche che chi proceda ai colloqui individuali abbia la formazione necessaria e che lo straniero sia assistito da interpreti e consulenti giuridici<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Legge98, art. 2, c. 3

<sup>15</sup> Legge98, art. 2, c. 5

<sup>16</sup> Legge98, art. 2, c. 6

<sup>17</sup> Conv. art. 43, 1.

<sup>18</sup> Cedu, art. 3.

<sup>19</sup> CtEDU, Sent. Hirsidel 23 Febbraio 2012, ricorso n. 27765/09.

(+/=) “Lo straniero ha il diritto a non essere allontanato dal territorio dello Stato qualora nel proprio Paese lo straniero potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti”<sup>20</sup>.

(+/=) “Lo straniero che abbia legami familiari in Italia ha diritto a che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del suo permesso di soggiorno si fondi su una attenta ponderazione della sua pericolosità concreta e attuale, senza che il permesso di soggiorno gli possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per eventuali reati”<sup>21</sup>.

(+/=) “Il padre extracomunitario (anche se irregolare) di un minore divenuto cittadino dell’Unione Europea ha comunque il diritto di ottenere un permesso di soggiorno nello Stato [dell’Unione] in cui i due risiedono”<sup>22</sup>.

(-/=) “Quando si prevede di espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrà tenere conto delle considerazioni umanitarie e dei tempi durante i quali l’interessato ha già soggiornato nello Stato di impiego”<sup>23</sup>.

(-/=) “Gli interessati hanno il diritto di far valere le loro ragioni di non essere espulsi, a meno che delle ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia altrimenti. Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto di domandare la sospensione della decisione dell’espulsione”<sup>24</sup>.

#### *Estradizione*

(+/=) “Lo straniero non può essere estradato in un Paese dove sarebbe sottoposto alla pena di morte”<sup>25</sup>.

#### *Arresto, detenzione*

(-/=) I lavoratori migranti “non possono essere soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto o a una detenzione arbitraria; essi non possono essere privati della loro libertà, se non per i motivi e in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge”<sup>26</sup>.

(-/=) I lavoratori migranti “che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempo brevi [...] su tutte le accuse mosse contro di loro”<sup>27</sup>.

(-/=) I lavoratori migranti “devono essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole o liberati. La loro detenzione in attesa di passare in giudicato non deve costituire la

---

<sup>20</sup>Cedu, art. 3.

<sup>21</sup>C. Cost., sent. n. 202/2013.

<sup>22</sup>CGUE, sent. *Ruiz Zambrano* dell’8 marzo 2011, causa C-34/09.

<sup>23</sup>Conv. art. 56, 3.

<sup>24</sup>Conv. art. 22, 4.

<sup>25</sup>C. Cost., sent. n. 120/1967.

<sup>26</sup>Conv. art. 16, n. 4.

<sup>27</sup>Conv. art. 16, 5.

regola, ma la loro messa in libertà può essere subordinata ad alcune garanzie che assicurino la loro comparizione all'audizione e a tutti gli altri atti della procedura"<sup>28</sup>.

(-/="Le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati di origine [...] vengono informate al più presto, a loro richiesta, sul loro arresto o sulla loro detenzione e dei motivi adottati [...]. Gli interessati hanno diritto di comunicare con dette autorità"<sup>29</sup>.

### III – Diritti dei rifugiati, richiedenti asilo e protezione sussidiaria

(!) "Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"<sup>30</sup>.

(!) I rifugiati e richiedenti asilo o protezione sussidiaria (internazionale) godono della tutela ad essi riservata dalla Convenzione di Ginevra del 1951, perfezionata dal Protocollo aggiunto di New York del 1967, ratificata in Italia nel 1954, con abolizione, grazie alla legge 39/1990, della "riserva geografica".

(!) I rifugiati possono godere anche del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (Sprar), istituito ai sensi della legge 189/02 e affidato all'ANCI mediante convenzione. Lo Sprar ha "come obiettivi principali: garantire misere di assistenza e di protezione della singola persona; favorire il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia [...]. I servizi garantiti nei progetti territoriali dello Sprar sono: assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività multiculturali; inserimento scolastico dei minori; mediazione linguistica e interculturale; orientamento e informazione legale; servizi per l'alloggio; servizi per l'inserimento lavorativo, servizi per la formazione"<sup>31</sup>.

(!) Il trattenimento in un centro di ritenzione di uno straniero richiedente asilo è in contrasto con l'art. (pr. 1, lettera F) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>32</sup>.

(!) "Una prolungata situazione di rifugiato è quella in cui i rifugiati si trovano in uno stato di limbo eccessivamente lungo e ingestibile. La loro vita può non essere in pericolo, ma i loro diritti fondamentali e le loro necessità economiche, sociali e psicologiche essenziali rimangono insoddisfatti dopo i primi anni di esilio. Un rifugiato in questa situazione è spesso incapace di liberarsi dalla dipendenza forzata dall'assistenza esterna"<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup>Conv. art. 16, 6.

<sup>29</sup>Conv. art. 16, 7.

<sup>30</sup>Cost., art. 10.

<sup>31</sup>Manuale operativo, Servizio Centrale Sprar, p. 4.

<sup>32</sup>CtEDU. sent. *Nabile.a.c. Ungherian*. 62116/12, 22 sett. 2015.

<sup>33</sup>Corte Edu, situazioni di rifugiati prolungate, n. 4, 2004.



## IV – Diritti della famiglia all'unità familiare e ricongiungimento

### *Il diritto al matrimonio e alla famiglia*

(+/=) “A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto”<sup>34</sup>.

(-/=) 1. “Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento”

2. “Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi”.

3. “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dello Stato”<sup>35</sup>.

(-/=) “Gli Stati parte (dell'U.E.), riconoscendo che la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante”<sup>36</sup>.

(+/=) Anche allo straniero irregolare deve essere garantito il diritto fondamentale al matrimonio. Per contrarre matrimonio non può essere richiesto allo straniero l'esibizione di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano<sup>37</sup>.

### *Diritto all'unità familiare*

(+/~~X~~) “Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge. Agli stranieri titolari di carta di soggiorno non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi”<sup>38</sup>.

(+/~~X~~) “E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a un contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento”<sup>39</sup>

(+/=) “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui

---

<sup>34</sup>Cedu, art. 12.

<sup>35</sup>ONU 48, art. 16

<sup>36</sup>Conv., art. 44.1.

<sup>37</sup>C. Cost., sent. n. 245/2011.

<sup>38</sup>Legge 98, art. 28, c. 2 e art. 29, c.5

<sup>39</sup>Legge 98, art. 29, c. 4

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”<sup>40</sup>.

**(+/~~X~~)** La sentenza della Corte costituzionale afferma che la normativa riguardante l’istituto del ricongiungimento familiare protegge diritti “tutelati dalla Costituzione e riconosciuti da una molteplicità di atti internazionali”; “ la specificità della legge si esprime pertanto nella garanzia di una esigenza - la convivenza del nucleo familiare – che si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell’ambito di questa, ai figli minori<sup>41</sup>”. Il ricongiungimento viene pertanto concepito come un diritto di rango costituzionale e non legislativo.

**(+/=)** La legge sull’immigrazione prevede la possibilità per lo straniero di ottenere un permesso per motivi familiari connessi allo sviluppo psico-fisico dei figli minori presenti sul territorio. “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”<sup>42</sup>.

**(+/~~X~~)** Il diritto a chiedere il ricongiungimento familiare spetta non solo allo straniero titolare di permesso di soggiorno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo ovvero per asilo, studio o motivi religiosi, ma anche allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari; infatti quest’ultimo ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare, è rinnovabile con esso e consente lo svolgimento delle stesse attività di modo che le due condizioni giuridiche vengono a coincidere ed un loro trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo<sup>43</sup>.

## **V – Diritti della donna, dei minori e all’istruzione**

### *Diritti della donna*

**(+/=)** “La tutela sociale della gravidanza e della maternità delle donne straniere è garantita a parità di trattamento con le cittadine italiane”<sup>44</sup>.

**(+/=)** Il divieto di espulsione previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera D della legge n. 40/1998 è esteso anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio<sup>45</sup>.

---

<sup>40</sup> Legge 98, art. 28, c. 3.

<sup>41</sup> C. Cost., sentenza n. 28/95.

<sup>42</sup> Legge 98, art. 31, c.3.

<sup>43</sup> Cass. civ., Sez. I, 20/04/2004, n. 7473.

<sup>44</sup> Legge 98, art. 35, c. 3, lett. a).

<sup>45</sup> C. Cost., sentenza n. 376/2000.

**(+/=)** “ Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”<sup>46</sup>.

**(+/=)** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagione una mutilazione degli organi genitali femminili, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni [...]. Se provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche [...] sono commesse a danno di un minore ovvero se è fatto e commesso per fini di lucro [...]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”<sup>47</sup>.

### *Diritti dei minori*

**(+/=)** “L’istruzione deve preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell’ambiente”il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione”<sup>48</sup>

**(-/=)** “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo”<sup>49</sup>.

**(+/X)** “Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti

---

<sup>46</sup> Legge 98, art. 18, c. 1. Questa è la Convenzione del 1989 citata: “Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private, i genitori e le persone che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere”.

<sup>47</sup> C.p., art. 583 bis.

<sup>48</sup> Fanc., art. 29.

<sup>49</sup> Legge 98, art. 28, c. 3, Fanc., art. 3.

in linea di secondo grado sono cittadini italiani retta, diviene cittadino italiano, se al compimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana”<sup>50</sup>.

(-/=) “Gli Stati di impiego conducono, nel caso dovuto in collaborazione con i Paesi di origine, una politica che mira a facilitare l’integrazione dei bambini dei lavoratori migranti nel sistema di educazione locale, in particolare per quel che concerne l’insegnamento della lingua locale”<sup>51</sup>.

(-/=) Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l’insegnamento ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni volta secondo i bisogni”<sup>52</sup>.

(+/~~X~~) *Minori non accompagnati* – “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età [...] ai minori stranieri non accompagnati, che siano che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in gestito da un ente pubblico o privato”<sup>53</sup>.

### *Diritto all’istruzione*

(-/=) “Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di accesso all’educazione sulla base dell’uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. L’accesso all’istruzione pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutato o limitato in ragione della situazione irregolare né al soggiorno o all’impiego di uno o l’altro dei genitori né all’irregolarità del soggiorno del bambino nello Stato di impiego”<sup>54</sup>.

(+/=) “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”<sup>55</sup>, “indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno”<sup>56</sup>.

(+/=) “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia”<sup>57</sup>. ; ad essi “si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi,

---

<sup>50</sup> Cittad., art. 4, c. 1, d).

<sup>51</sup> Conv. Art 45, 2

<sup>52</sup> Conv., art. 45, 3.

<sup>53</sup> Legge 1998, art. 32, c. 1-bis

<sup>54</sup> Conv., art. 30.

<sup>55</sup> Legge 98, art. 38, c.1.

<sup>57</sup> DPR 394, 1999, art. 45, c. 1.

di partecipazione alla vita della comunità scolastica”<sup>58</sup>.

(+/=) L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva”<sup>59</sup>.

(+/=) “L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado [...]. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa”<sup>60</sup>.

(+/=) Il Collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”<sup>61</sup>.

(+/=) “La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni”<sup>62</sup>.

(+/=) “Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono [...] l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie”<sup>63</sup>.

(-/=) “Le Regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari”<sup>64</sup>.

## VI – Diritto alla salute e all’alloggio

### *Diritto alla salute*

(+/=) “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”<sup>65</sup>.

---

<sup>58</sup> Legge 1998, art. 38, c. 1

<sup>59</sup> DPR 394, 1999, art. 45, c. 1.

<sup>60</sup> DPR 394, 1999, art. 45, c. 2.

<sup>61</sup> DPR 394, 1999, art. 45, c. 3.

<sup>62</sup> Legge 1998, art. 38, c. 3.

<sup>63</sup> Legge 1998, art. 38, c. 5, a).

<sup>64</sup> Legge 98, art. 38, c. 6.

<sup>65</sup> Cost., art. 32 (v. pure Legge 98, art. 22, lett. b).

**(+/~~X~~)** Gli stranieri regolarmente soggiornanti o in fase di rinnovo del permesso di soggiorno “hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale”<sup>66</sup>.

“L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti”<sup>67</sup>.

**(+/~~X~~)** “Lo straniero regolare che non rientra nella precedente categoria, è tenuto ad assicurarsi “mediante stipola di una apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante l’iscrizione al servizio sanitario nazionale”, versando un contributo alle spese<sup>68</sup>.

**(+/=)** “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane [...], a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai<sup>69</sup>.

**(+/=)** L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano<sup>70</sup>.

### *Diritto all’alloggio*

**(+/~~X~~)** “Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’U.E., stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,

---

<sup>66</sup> Legge 1998, art. 34, c. 1.

<sup>67</sup> Legge 1998, art. 34, c. 2.

<sup>68</sup> Legge 1998, art. 34, c. 3.

<sup>69</sup> Legge 98, art. 35, c. 3.

<sup>70</sup> Legge 98, art. 35, c. 5.

che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza”<sup>71</sup>.

**(+/X)** “Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati [...] nell’ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate”<sup>72</sup>.

**(+/X)** “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”<sup>73</sup>.

**(+/=)** *Per il richiedente asilo e rifugiato:* “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta sprovvisto di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli Enti locali”<sup>74</sup>.

## VII – Diritto al lavoro e alla previdenza sociale

### *Diritto al Lavoro*

**(-/=)** 1. “Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione”.

2. “Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro”<sup>75</sup>.

**(-/=)** “Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite”<sup>76</sup>.

**(+/=)** “L’ingresso nel territorio per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite”<sup>77</sup>.

**(-/X)** “I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello Stato di impiego in materia di remunerazione e:

a) di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orario di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute, cessazione di impegno, e di tutte le altre condizioni di lavoro che, secondo la legislazione e la pratica nazionale

---

<sup>71</sup> Legge 98. Art. 40, c. 1.

<sup>72</sup> Legge 98, art. 40, c. 4.

<sup>73</sup> Legge 98, art. 40, c. 6

<sup>74</sup> Decreto legisl. 142 del 2015, art. 14, c. 1.

<sup>75</sup> ONU 48, art. 23.

<sup>76</sup> ONU 48. Art. 24.

<sup>77</sup> Legge 1998, art. 21, c. 1.

sono intese con questo termine;

b) di altre condizioni di impiego tutte le altre questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono considerati come termini di impiego ovvero l'età minima di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio"<sup>78</sup>.

**(+/=)** Lo straniero irregolare che sia qualificabile come "lavoratore subordinato" ha il diritto di ricorrere al giudice in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro al fine di ottenere la retribuzione per il lavoro prestato"<sup>79</sup>.

**(+/=)** Ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore»<sup>80</sup>.

#### *Previdenza sociale e rimesse*

**(-/X)** Esiste un diritto alla "uguaglianza di trattamento in materia previdenziale secondo le previsioni della legge nazionale e dei trattati internazionali"<sup>81</sup>.

**(-/=)** "I lavoratori migranti hanno diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro famiglia, dallo Stato di impiego allo Stato di origine, o ad ogni altro Stato [...]. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare questi spostamenti"<sup>82</sup>.

**(-/=)** "Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori migranti hanno diritto di trasferire i loro guadagni e loro risparmi..., i loro effetti personali e gli oggetti in loro possesso"<sup>83</sup>.

## **VIII – Diritto ad una patria e alla propria identità culturale-religiosa**

### *Diritto ad una patria, ad una cittadinanza*

**(+/=)** Nessuno può essere privato della cittadinanza (italiana) per motivi politici<sup>84</sup>.

**(-/=)** 1. "Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza. - 2. "Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza"<sup>85</sup>.

**(-/X)** "I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di votare e di essere eletti nel corso

---

<sup>78</sup>Conv., art. 25.

<sup>79</sup>Direttiva n. 2009/52/Ce, art. 6; Sentenza della CGUE *Tümer* del 05 novembre 2014, causa C- 311/13; Cass. civ. sez. IV, sent. n. 7380/2010.

<sup>80</sup>D. Lgs. n. 106/2012, art. 3.

<sup>81</sup>Conv., art. 27.

<sup>82</sup>Conv., art. 47, 1 e 2.

<sup>83</sup>Conv., art. 32.

<sup>84</sup>Cost., art. 22.

<sup>85</sup>ONU 48, art. 15.



di elezioni organizzate da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione”<sup>86</sup>.

**(-/X)** “Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l’amministrazione delle comunità locali”<sup>87</sup>.

#### *Diritto all’identità culturale*

**(-/=)** “La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni, se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie alla protezione della sicurezza, dell’ordine, della salute e della moralità pubblica e delle libertà e diritti fondamentali altrui”<sup>88</sup>.

**(-/=)** Sia promosso “lo spirito di tolleranza e di dialogo interculturale,[...] per favorire il rispetto e la comprensione reciproci e la cooperazione tra tutti coloro che vivono nello stesso territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell’educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa”<sup>89</sup>.

#### *Diritto all’identità religiosa*

**(+/=)** “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”<sup>90</sup>

**(+/=)** “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”<sup>91</sup>.

**(+/=)** “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”<sup>92</sup>.

## **IX – Doveri dei migranti e profughi**

### *Doveri enunciati dalla Costituzione italiana*

Premesso che ad ogni diritto corrisponde normalmente un da parte di chi è titolare del diritto o di altri soggetti, la Costituzione italiana enuncia i fondamentali doveri a

---

<sup>86</sup>Conv., art. 41.

<sup>87</sup>Conv., art. 42, c. 2.

<sup>88</sup>Conv., art. 12, c. 3.

<sup>89</sup>Conv., E, 6.

<sup>90</sup>Cost. art. 8.

<sup>91</sup>Cost., art. 19.

<sup>92</sup>ONU 48, art. 18.

carico del cittadino, molti dei quali estensibili anche a cittadini di altri Paesi presenti sul nostro territorio. In particolare i seguenti.

**(+/=)** “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”<sup>93</sup>.

**(+/=)** “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”<sup>94</sup>.

**(+/~~X~~)** “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”<sup>95</sup>.

#### *Diritto e dovere di integrazione*

**(-/=)** Il Testo Unico sull’immigrazione del 1998 dedica tutto l’articolo 42 alle “Misure di integrazione sociale” e allo scopo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la “Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie” (comma 4).

**(-/~~X~~)** “Lo straniero ha diritto a che siano rafforzate le azioni di accompagnamento ai percorsi di inclusione sociale durante il periodo di accoglienza, attraverso l’integrazione di risorse economiche sui territori, creando a livello locale modelli virtuosi di inserimento socio-economico, che possano costituire opportunità per le intere comunità cittadine”<sup>96</sup>.

#### *Diritto di...avere doveri*

**(+/~~X~~)** E’ il caso del Servizio civile nazionale che può essere svolto anche da un cittadino straniero regolarmente presente in Italia, in base a una sentenza della Corte costituz. che dichiara “l’illegittimità costituzionale della norma che richiede la cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile”<sup>97</sup>.

**(+/~~X~~)** “L’estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l’inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un’opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza”<sup>98</sup>.

---

<sup>93</sup>Cost., art. 2.

<sup>94</sup>Cost., art. 4.

<sup>96</sup>Rapporto Anci, Caritas, Acnur, 2015, p. 12.

<sup>97</sup>C. Cost., sent. n. 119/2015, che si riferisce al D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale”. L’accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile è ora espressamente previsto dal nuovo disegno di legge in materia, approvato dal Senato il 30 marzo 2016 e in attesa dell’approvazione della Camera.

<sup>98</sup>C. Cost., sent. n. 119/2015.

# Sezione B

## CARTA GIUBILARE NEL MAGISTERO ECCLESIALE

Tanti dei diritti affermati e tutelati in foro civile, giuridico li troviamo enunciati anche da un costante e abbondante magistero della Chiesa. Ne sono i primi destinatari i credenti cattolici; ma proprio perché tali diritti hanno un denso contenuto razionale e umano, riteniamo che siano condivisibili da ogni persona di qualsiasi etnia, cultura e fede, in particolare da ogni credente che li sente impressi nel profondo della sua coscienza e li trova sanciti nei libri sacri della sua religione.

Come per la *Sezione A*, ci si è limitata a trascrivere con citazione letterale o a sintetizzare con la massima fedeltà quanto si è attinto da documenti di alta autorevolezza.

## Sigle dei documenti di area ecclesiale

- CARTA** Carta dei diritti della Famiglia (1981) a seguito della Lett. Enc. “Familiaris consortio” (1983).
- CD** “Uomini d culture diverse: dal conflitto alla solidarietà” – Commissione Ecclesiale *Giustizia e pace* della CEI, 1990.
- COMP.** Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Pont. Cons. G-P. , 2006
- DPMC** Istruz “De Pastoralis migratorum cura”, annessa al Motu Proprio “Pastoralis migratorum cura (1969)”.
- EMCC** Erga migrantes Caritas Christi, Istruzione pontificia, 2005
- ERO S.** Orientamenti pastorali della CEI “Ero forestiero e mi avete accolto, 1933.
- Ex.F.** “Costituzione apostolica “ExsulFamilia” (di Pio XII), 1952
- FAM. C.** Esortazione Apostolica Familiaris consortio 1981
- MGMM** Messaggi pontifici per le Giornate mondiali del Migrante e Rifugiato annuali dal 1985 al 2016.
- Or.Pa.** “Orientamenti pastorali – Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate”, Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e Pontificio Consiglio “Cor unum”.
- T.G.** Tutte le genti verranno a te del Consiglio Episcopale Permanente, 2005.2.

## I – Diritti fondamentali espressi con formule generali

### 1. Diritti fondamentali per ogni essere umano

+ Il fenomeno migratorio “determinato, molte volte, dalla libera decisione delle persone e motivato, abbastanza spesso, anche da scopi culturali, tecnici, scientifici, è per lo più segno eloquente degli squilibri sociali, economici e demografici a livello sia regionale che mondiale che impulsano ad emigrare” (*Emcc, n. 1*).

+ “Ogni essere umano ha diritto all’esistenza, all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari” (*Pacem in terris*, n. 6).

+ “La radice dei diritti dell’uomo è da ricercare nella dignità che appartiene a ogni essere umano [...]. La fonte ultima dei diritti umani non si situa nella mera volontà degli esseri umani, nella realtà dello Stato, nei poteri pubblici, ma nell’uomo stesso e in Dio suo creatore” (*Comp, n. 153*).

### 2. Principi fondamentali relativi agli stranieri

+ “Poiché la cura delle anime deve essere adattata alle necessità dei tempi, sembra assai opportuno richiamare ancora una volta i primi e fondamentali diritti della persona umana sia perché i supremi reggitori dei popoli li riconoscano e dopo averli riconosciuti di tutelino, sia perché tutti i migranti si sentano inseriti nel complesso delle funzioni dei cittadini e della comunità e considerino attentamente i doveri da compiere” (*Dpmc, n. 5*).

### 3. Migranti in condizioni di irregolarità legale

+ Poiché “l’uomo integrale nell’unità di corpo e di anima (GS 3 e 63) è il fine principale della sollecitudine pastorale della Chiesa [...], sembra assai opportuno richiamare ancora una volta i primi e fondamentali diritti della persona umana sia perché i supremi reggitori dei popoli li riconoscano e dopo averli riconosciuti di tutelino, sia perché tutti i migranti si sentano inseriti nel complesso delle funzioni dei cittadini e della comunità e considerino attentamente i doveri da compiere” (*Dpmc, n. 5*).

+ “La radice dei diritti dell’uomo è da ricercare nella dignità che appartiene a ogni essere umano [...]. La fonte ultima dei diritti umani non si situa nella mera volontà degli esseri umani, nella realtà dello Stato, nei poteri pubblici, ma nell’uomo stesso e in Dio suo creatore” (*Comp, n. 153*).

+ “La migrazione va assumendo i connotati di emergenza sociale, soprattutto per la crescita dei migranti irregolari, crescita che, nonostante le restrizioni in atto, appare inarrestabile. L’immigrazione irregolare è sempre esistita ed è stata spesso tollerata

perché fornisce una riserva di personale da cui poter attingere a mano a mano che i migranti regolari salgono nella scala sociale e si inseriscono in modo stabile nel mondo del lavoro” (Mgmm 96, n. 1).

+ “La condizione di irregolarità legale non consente sconti sulla dignità del migrante, il quale è dotato di diritti inalienabili, che non possono essere violati né ignorati” (Mgmm 1996, n. 2).

+ “E’ purtroppo ben noto che, da sempre, alla migrazione regolare si accompagna come un cono d’ombra anche quella irregolare. Un fenomeno attualmente in espansione con aspetti negativi che si ripercuotono con particolare evidenza sulle donne. Nelle pieghe dell’immigrazione clandestina si infiltrano non di rado elementi di degenerazione, come il commercio della droga e la piaga della prostituzione. Al riguardo una doverosa vigilanza deve essere esercitata nei Paesi di provenienza, poiché, approfittando della riduzione dei canali di emigrazione legale, organizzazioni inaffidabili spingono giovani donne sulle vie dell’espatrio *clandestino, lusingandole con la prospettiva del successo*” (Mgmm 1995, n. 3).

+ E’ innegabile che il lavoro con il quale i clandestini partecipano all’impegno comune di sviluppo economico, realizza una forma di appartenenza di fatto alla società. Si tratta di dare legittimità, scopo e dignità a questa appartenenza attraverso l’adozione di opportuni provvedimenti. [...] Una volta si emigrava per crearsi migliori condizioni di vita: da molti Paesi oggi si emigra semplicemente per sopravvivere” (Mgmm 1993, n. 3).

## **II – Diritto di migrare e tutela contro le espulsioni**

### *1. Diritto di emigrare*

+ “Esiste certamente anche il diritto ad emigrare. Alla base di tale diritto, ricorda il Beato Giovanni XXIII nell’Enciclica *Mater et magistra* (nn. 30 e 33) c’è la destinazione universale dei beni di questo mondo” (Mgmm 2004, n. 3).

+ “E’ urgente che [...] si sappia superare un atteggiamento strettamente nazionalistico, per creare uno statuto che riconosca un diritto all’emigrazione” (Lett. Ap. *Octogesima adveniens* 1971, n.17).

+ “Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita che non gli è possibile trovare nel proprio Paese di origine” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2241).

+ “Le pubbliche autorità negherebbero ingiustamente un diritto della persona umana, qualora si opponessero all’emigrazione o all’immigrazione o le creassero ostacoli, salvo che ciò non sia richiesto da gravi, obiettivamente fondate ragioni di bene comune” (Dpmc, n. 7).

+ “L’uomo ha diritto ad avere una patria, nella quale trovarsi come a casa propria. A

questo diritto corrisponde, da parte della società, un preciso dovere: Affrettarne il pieno riconoscimento è un atto di giustizia” (Ero, n. 37).

## 2. Diritto di non emigrare

+ “La Chiesa affianca tutti coloro che si sforzano per difendere il diritto di ciascuno a vivere con dignità, anzitutto esercitando in diritto a non emigrare per contribuire allo sviluppo del Paese d’origine” (Mgmm 2016).

+ “Ogni Paese deve essere posto in grado di assicurare ai propri abitanti, oltre alle libertà di espressione e di movimento, la possibilità di soddisfare le necessità fondamentali, quali cibo, salute, educazione, alloggio, la cui frustrazione pone molta gente nella condizione di dover emigrare per forza” (Mgmm 2004, 3).

+ “Costruire condizioni di pace, per quanto concerne i migranti e i rifugiati, significa impegnarsi seriamente a salvaguardare anzitutto *il diritto a non emigrare*” (Mgmm 2004, n. 3).

+ “E’ dovere patrocinare la libertà di emigrare, ma è anche dovere opporsi alla libertà di far emigrare [...], è del pari un dovere l’impedire che venga sorpresa la buona fede dei migranti da ingordi speculatori” (Beato Giovanni Battista Scalabrini, *L’Italia all’estero*, Torino 1899).

## 3. Diritto al rimpatrio

+ “Il rimpatrio volontario non significa semplicemente tornare indietro. Altrimenti ci sarebbe il rischio che persone vengano trasferite da una situazione ad una vita di miseria nel proprio Paese” (Or.Pa. n. 68).

## 4. Tutela contro le espulsioni

+ Per i migranti irregolari “allorché non si intraveda alcuna soluzione, quelle stesse istituzioni dovrebbero orientare i solo assistiti, eventualmente anche fornendo un aiuto materiale, o a cercare accoglienza in altri Paesi o a riprendere la strada del ritorno” (Mgmm 1996, n. 4).

## 5. Diritto a che vengano rimosse la cause

+ “La Chiesa guarda all’intensificarsi dei flussi di migranti e rifugiati con viva sollecitudine pastorale e si interroga in merito alle cause di tale fenomeno e alle particolari condizioni nelle quali vengono a trovarsi quanti sono costretti, per vari motivi, ad abbandonare la propria Patria” (Mgmm 1998, n. 1).

+ “Mi pare opportuno ribadire [...] che il diritto primario dell’uomo è di vivere nella propria patria. Questo diritto tuttavia diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione. Essi sono, tra gli altri, i conflitti interni, le guerre, il sistema di governo, l’iniqua distribuzione delle

risorse economiche, la politica agricola incoerente, l'industrializzazione irrazionale, la corruzione dilagante (Giov. Paolo II, 4° Congr. Mond. Sulle migrazioni, 1998).

+ Occorre riflettere seriamente sulla geografia della fame nel mondo, perché la solidarietà prenda il sopravvento sulla ricerca del profitto e su quelle leggi di mercato che non tengono conto della dignità della persona umana e dei suoi diritti inalienabili. Si deve agire durevolmente *sulle cause* avviando una cooperazione internazionale che miri a promuovere la stabilità politica e a rimuovere il sottosviluppo" (Giov. Paolo II, 4° Congresso mondiale sulle migrazioni, 1998).

+ "E' la migrazione dei disperati: uomini e donne, spesso giovani, a cui non resta altra scelta che quella di lasciare il proprio Paese per avventurarsi verso l'ignoto. Ogni giorno migliaia di persone affrontano rischi anche drammatici per tentare di fuggire ad una vita senza avvenire. Purtroppo, la realtà che trovano nelle nazioni d'approdo è spesso fonte di ulteriori delusioni" (Mgmm 2000, n. 4).

+ "Alla globalizzazione del fenomeno migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione, in modo da umanizzare le condizioni dei migranti. Nel medesimo tempo occorre intensificare gli sforzi per creare le condizioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle cause che spingono interi popoli a lasciare la loro terra natale, a motivo di guerre e carestie, spesso l'una causa delle altre" (Mgmm 2015).

+ "L'attuale squilibrio economico e sociale che in gran misura alimenta le correnti migratorie, non va visto come una fatalità, ma come una sfida" (MGMM 1996).

## 6. Diritto dello Stato a gestire le migrazioni

+ "Tutti, e in primo luogo i poteri pubblici, devono accogliere i migranti come persone, e non semplicemente come puri strumenti di produzione, e [i migranti] e devono aiutarli perché possano accogliere presso di sé le loro famiglie e procurarsi un alloggio decoroso" (Conc. Vat. II, GS, 66).

+ "La Chiesa non nega alle autorità pubbliche il diritto di controllare e di limitare i flussi migratori quando vi siano gravi ed obiettive ragioni di bene comune, che toccano l'interesse degli stessi emigranti" (MGMM 1995, 2).

+ "Spetta ovviamente ai governi regolare i flussi migratori nel pieno rispetto della dignità delle persone e dei bisogni delle loro famiglie, tenendo conto delle esigenze delle società che accolgono gli immigrati. Al riguardo già esistono accordi internazionali [...] che possono sempre essere ulteriormente perfezionati" (MGMM 2004, n. 3).

+ "Nei limiti della loro competenza, i governi hanno diritti e doveri che riguardano il problema demografico della nazione [...]; come, ad esempio, per quanto riguarda la legislazione sociale e familiare, le migrazioni... (Con. Vat., Gaudium et spes, n. 87).

+ Compito dello Stato è di non far mancare alle famiglie degli immigrati, tenendo



conto delle loro esigenze peculiari, quanto ordinariamente esso assicura a quelle dei propri cittadini. In particolare è compito dello Stato difenderle da ogni tentativo di emarginazione e di razzismo, promuovendo una cultura di convinta e operosa solidarietà. Predisporrà a tal fine ogni più idonea e concreta misura di accoglienza, insieme a quei servizi sociali atti a favorire, anche per loro, una esistenza serena ed uno sviluppo rispettoso della dignità umana” (Mgmm 1994).

+ “La creazione di posti di lavoro è un compito sociale primario, che si impone agli individui e all’iniziativa privata, ma in pari misura allo Stato. In linea di massima, qui come in altri settori, lo Stato ha una funzione sussidiaria; ma spesso può essere chiamato a intervenire direttamente” (Libertà cristiana e liberazione, 1986, n. 85).

### **III – Diritti di rifugiati, richiedenti asilo e protezione sussidiaria**

#### *Rifugiati e richiedenti asilo*

+ “Il problema dei rifugiati politici si pone oggi in forma nuova e interessa anzitutto i rapporti tra i sud e il nord del mondo, dopo aver interessato particolarmente quelli dall’est all’ovest, ed è dovuto a movimenti e alle guerre civili che pesantemente coinvolgono i paesi non europei” (Uomini di culture diverse, n. 8).

+ “Qualsiasi persona si presenti alla frontiera con un fondato timore di persecuzione ha diritto alla protezione e non dovrebbe essere respinta al suo Paese d’origine, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno formalmente riconosciuta come rifugiata. I rifugiati dovrebbero essere riconosciuti come persone che godono degli stessi diritti assicurati dalla legge ai cittadini del Paese ospitante o, quantomeno, dei diritti riconosciuti ai residenti stranieri. Essi devono poter valersi dei diritti di cui sono titolari. Da ciò deriverebbero per il rifugiato il riconoscimento in quanto soggetto di diritto e l’esercizio legittimo delle libertà fondamentali della persona umana, tra le quali la libertà di movimento, il diritto al lavoro, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione” (Or.Pa., n. 61).

+ “Sarebbe opportuno mettere in pratica lo spirito che anima il principio di *non respingimento*, in base al quale si presume che i richiedenti asilo siano rifugiati, per tutto il tempo in cui il loro status è sottoposto a verifica” (Or.Pa., n. 63).

+ La comunità internazionale ha risposto alla questione dei rifugiati individuando tre soluzioni principali: integrazione nel luogo di arrivo, re insediamento in un Paese terzo (disposto a concedere uno status di residenza permanente) e il rimpatrio volontario” (Or.Pa., n. 43).

+ “I rifugiati che chiedono asilo, fuggiti da persecuzioni, violenze e situazioni che mettono in pericolo la loro vita, hanno bisogno della nostra comprensione e accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e dei loro diritti, nonché della consapevolezza dei loro doveri” (Mgmm 2012).

+ Le “Migrazioni della disperazione” richiamano il diritto ad emigrare: “In molte regioni del mondo si vivono oggi situazioni di drammatica instabilità ed insicurezza. Non fa meraviglia che in questi contesti si faccia strada nei poveri e nei derelitti il progetto di fuggire alla ricerca di una nuova terra che possa offrire loro pane, dignità e pace: è la migrazione dei disperati” (*Or.Pa. n. 43*).

+ Per il rifugiati “il primo punto di riferimento non deve essere la ragione di Stato o la sicurezza nazionale, ma la persona umana, affinché sia salvaguardata la sua esigenza di vivere in comunità, esigenza che proviene dalla natura profonda dell’uomo” (*Rifug. n. 9*).

+ “Non è superfluo ricordare che i profughi politici sono persone e che a loro vanno riconosciuti tutti i diritti inerenti alla persona: diritti che non vengono meno quando essi sono stati privati della cittadinanza nelle comunità politiche di cui erano membri” (*Enc. Pacem in terris, sotto il titolo “Il problema dei profughi politici”*).

+ “I rifugiati che chiedono asilo, fuggiti da persecuzioni, violenze e situazioni che mettono in pericolo la loro vita, hanno bisogno della nostra comprensione e accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e dei loro diritti, nonché della consapevolezza dei loro doveri” (*Mgmm 2012*).

## **IV. Diritti della famiglia all’unità e al ricongiungimento**

### *Famiglia*

+ “Quando gli Stati, sia quelli che permettono di emigrare come quelli che accolgono nuovi elementi, si adoperano per eliminare tutto ciò che potrebbe essere di impedimento al nascere e allo svolgersi di una vera fiducia tra loro, ne conseguirà un reciproco vantaggio e si contribuirà insieme all’incremento del benessere umano e al progresso della cultura” (*Enc. Mater et magistra del, n. 3*).

+ “La Chiesa difende apertamente e fortemente i diritti della famiglia dalle intollerabili usurpazioni della società e dello Stato. Fra i diritti della famiglia va ricordato anche “il diritto di emigrare come famiglia per cercare una vita migliore” (*Fam., n. 46*).

+ “Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie - Le famiglie dei migranti hanno il diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno e assistenza per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio contributo; I lavoratori emigranti hanno il diritto di vedere la propria famiglia unita il più presto possibile” (*Carta 1*).

+ “Se si può comprendere un provvisorio rinvio della ricomposizione della famiglia, per favorirne la successiva migliore accoglienza, si deve respingere l’atteggiamento di chi la rifiuta quasi si trattasse di una pretesa senza alcun fondamento giuridico” (*Mgmm 1955, n. 1*).

+ “E’ vero che la maggioranza dei Paesi riconosce il diritto del migrante a convivere con la propria famiglia, ma si constata che tale diritto spesso contrasta con gli ostacoli di vario genere che ne impediscono l’effettivo godimento” (Mgmm 1994).

+ “Le famiglie dei migranti [... devono poter trovare dappertutto, nella Chiesa, la loro patria. E’ questo un compito connaturale alla Chiesa, essendo segno di unità nella diversità” (Fam. n. 77).

+ “La Chiesa è casa e famiglia per tutti, specie per quanti sono *affaticati e oppressi*” (Fam., n. 85).

## **V – Diritti della donna e dei minori, diritto all’istruzione**

### *Diritti della donna*

+ “Emerge l’urgenza di garantire anche alle donne parità di trattamento, sia per la retribuzione, sia per le condizioni di lavoro e di sicurezza” (Mgmm 1995, n. 4).

+ “Il recente fenomeno di una più larga presenza della donna in emigrazione richiede un cambiamento di prospettiva nell’impostazione delle relazioni politiche ed emerge l’urgenza di garantire anche alle donne la parità di trattamento sia per la retribuzione, sia per le condizioni di lavoro e di sicurezza. Sarà cos’ più facile prevenire il rischio che la discriminazione nei confronti dei migranti in generale tenda ad accanirsi particolarmente contro la donna. Si impone inoltre la messa a punto di strumenti atti a facilitare l’inserimento e la formazione culturale e professionale della donna, nonché la sua partecipazione ai benefici dei provvedimenti sociali, quali l’assegnazione della casa, l’assistenza scolastica per i figli ed adeguati sgravi fiscali” (Mgmm 1955, n. 4).

+ “Una doverosa vigilanza deve essere esercitata anche dai Paesi di provenienza, poiché, approfittando della riduzione dei canali di emigrazione legale, organizzazioni inaffidabili spingono giovani donne sulle vie dell’espatrio clandestino, lusingandole con la promessa del successo [...]. La sorte cui molte di esse vanno incontro è triste: respinte alla frontiera, si ritrovano spesso, loro malgrado, nel disonore della prostituzione” (Mgmm 1995, n. 3).

+ Tutti e in primo luogo i poteri pubblici, devono accogliere i migranti e devono aiutarli perché possano accogliere presso di sé le loro famiglie”(Vat., n. 66).

+ “Ciò comporta per la famiglia anche il diritto di emigrare [...]. Quando gli Stati, sia quelli che permettono di emigrare come quelli che accolgono nuovi elementi, si adoperano per eliminare tutto ciò che potrebbe essere di impedimento al nascere e allo svolgersi di una vera fiducia tra loro, ne conseguirà un reciproco vantaggio e si contribuirà insieme all’incremento del benessere umano e al progresso della cultura” (Enc. Mater et magistra, n. 33, - 1961).

+ “La Chiesa difende apertamente e fortemente i diritti della famiglia dalle

intollerabili usurpazioni della società e dello Stato". Fra i diritti della famiglia va ricordato anche "il diritto di emigrare come famiglia per cercare una vita migliore" (Fam., n. 46).

+ "Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie - Le famiglie dei migranti hanno il diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno e assistenza per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio contributo; I lavoratori emigranti hanno il diritto di vedere la propria famiglia unita il più presto possibile" (Carta 1").

+ "Se si può comprendere un provvisorio rinvio della ricomposizione della famiglia, per favorirne la successiva migliore accoglienza, si deve respingere l'atteggiamento di chi la rifiuta quasi si trattasse di una pretesa senza alcun fondamento giuridico" (Mgmm 1955, n. 1).

+ "E' vero che la maggioranza dei Paesi riconosce il diritto del migrante a convivere con la propria famiglia, ma si constata che tale diritto spesso contrasta con gli ostacoli di vario genere che ne impediscono l'effettivo godimento" (Mgmm 1994).

+ "Le famiglie dei migranti [... devono poter trovare dappertutto, nella Chiesa, la loro patria. E' questo un compito connaturale alla Chiesa, essendo segno di unità nella diversità" (Fam. n. 77).

+ "Se si può comprendere un provvisorio rinvio della ricomposizione della famiglia per favorire una successiva, migliore accoglienza, si deve respingere l'atteggiamento di chi la rifiuta quasi si trattasse di una pretesa senza alcun fondamento giuridico" (Mgmm 1955, n. 1).

### *Diritti dei minori*

+ "Un aspetto tipico della migrazione minorile è costituito dalla situazione dei ragazzi nati ospitanti oppure da quella dei figli che non vivono con i genitori emigrati dopo la loro nascita, ma li raggiungono successivamente. Questi adolescenti fanno parte di due culture con i vantaggi e le problematiche connesse alla loro duplice appartenenza. Condizione questa che tuttavia può offrire l'opportunità di sperimentare la ricchezza dell'incontro tra differenti tradizioni culturali" (MGMM 2010).

+ "Parrocchie, gruppi culturali, sportivi, e di solidarietà, oratori scuole e ogni altro ambiente dove possono incontrarsi i giovani registrano un rapido aumento della presenza di ragazzi e ragazze stranieri, anche di seconda generazione... E' tutto un ambito di lavoro che non sollecita gli addetti alla pastorale giovanile, ma incrocia le responsabilità di tutta la comunità cristiana" (TG, n. 4,f).

+ "Se la Convenzione dei Diritti del Bambino afferma con chiarezza che va sempre salvaguardato l'interesse prevalente del minore (art. 3), al quale vanno riconosciuti tutti i diritti fondamentali della persona al pari dell'adulto, purtroppo nella realtà questo non sempre avviene. Infatti... tanti sono lasciati in abbandono e, in vari modi, si trovano a rischio di sfruttamento" (Mgmm 2010).

### *Diritto all'istruzione*

+ “La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ricorda che ogni individuo ha diritto all'istruzione. Tale diritto domanda di essere difeso e promosso con particolare forza all'interno di una società che si definisce e vuole essere democratica, in cui ogni cultura ha diritto di esistere e coesistere con le altre” (*Ero S., n. 25*).

### *Insegnamento della religione cattolici (in Italia)*

+ “Il cattolicesimo è parte integrante della conoscenza del patrimonio storico, culturale, sociale del popolo italiano e delle radici cristiane della cultura europea” (CEI, *Educare alla vita buona del Vangelo*, n. 47).

+ “Un insegnamento della religione cattolica rivolto a tutti gli alunni. Poiché l'insegnamento della dimensione religiosa della vita, [...] questa disciplina non sia proposta solo a quegli alunni che esplicitamente si dichiarano cattolici” (CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, 1991, n. 7).

+ L'insegnamento della religione cattolica va posto “non come un fattore di divisione”, ma “valido aiuto per la costruzione della convivenza civile tra le diverse anime del nostro Paese” (CEI, *Per la scuola*, 1995, n. 9).

## **VI - DIRITTO ALL'ALLOGGIO**

+ “La famiglia ha diritto a una decente abitazione. Adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della Comunità” (*Codice della Famiglia, art. 11*).

+ “Pensiamo altresì alla situazione precaria di un grande numero di lavoratori immigrati [...]. E' urgente che nei loro confronti si sappia superare un atteggiamento strettamente nazionalistico, per creare uno statuto che riconosca un diritto all'emigrazione, favorisca la loro integrazione, faciliti la loro promozione professionale e consenta ad essi l'accesso a un alloggio decente, dove, occorrendo, possano essere raggiunti dalle loro famiglie” (*Octogesima adveniens di Paolo VI, n. 17*).

## **VI – Diritto al lavoro, all'imprenditoria**

### *Diritto al lavoro*

+ Concilio Vaticano: “Per quanto riguarda i lavoratori che provengono da altre nazioni o regioni [...] è da eliminare accuratamente ogni discriminazione nelle condizioni di remunerazione o di lavoro. Inoltre tutti, e in primo luogo i poteri pubblici, devono accoglierli come persone e non semplicemente come puri strumenti di produzione, e devono aiutarli perché possano accogliere presso di sé le

loro famiglie” (Gaudium et spes, n. 66).

+ “Ogni uomo ha diritto al lavoro, il quale deve essere riconosciuto praticamente mediante un impegno effettivo al fine di risolvere il drammatico problema della disoccupazione. Il fatto che questa mantenga in una condizione di marginalità larghi strati della popolazione e, segnatamente, la gioventù è intollerabile” (*Libertà cristiana e liberazione 1986, n. 85*).

+ “Nell’enciclica *Laborem exercens...* ho presentato l’emigrazione come una perdita del paese dal quale si emigra [...]. Si pongono sul tappeto numerosi e complessi problemi di natura non soltanto economica, politica, sociale, giuridica, internazionale, ma anche, e soprattutto, di natura umana, personale, familiare, etnica, religiosa [...]. Pur riconoscendo il diritto che ha l’uomo di lasciare il proprio Paese di origine per vari motivi, ho presentato l’emigrazione come una perdita del Paese dal quale si emigra: effettivamente, si allontanano uomini e insieme membri di una grande comunità, che unita dalla storia, dalla tradizione, dalla cultura, per iniziare un cammino, spesso incerto, in mezzo ad un’altra società, unita da altra cultura e molto spesso anche da un’altra lingua” (*Giov. Paolo II ai vescovi della Calabria, 1981*).

+ “Ogni uomo ha diritto al lavoro, il quale deve essere riconosciuto praticamente mediante un impegno effettivo al fine di risolvere il drammatico problema della disoccupazione. Il fatto che questa mantenga in una condizione di marginalità larghi strati della popolazione e, segnatamente, la gioventù, è intollerabile (*Libertà cristiana e liberazione, Congregazione per la dottrina della fede, 1986, n. 85*).

### *Diritto all’iniziativa privata*

+ “Nel mondo d’oggi, tra gli altri diritti viene spesso soffocato il diritto di iniziativa economica. Eppure si tratta di un diritto importante non solo per il singolo individuo, ma anche per il bene comune. L’esperienza dimostra che la negazione di un tale diritto o la sua negazione in nome di una pretesa “egualianza” di tutti nella società, riduce o addirittura distrugge di fatto lo spirito di iniziativa, cioè la soggettività creativa del cittadino. Di conseguenza sorge, in questo modo, non tanto una vera egualianza, quanto un livellamento in basso” (*Soll. Rei socialis n.15*).

+ Fattore di crisi è certamente l’inefficienza del sistema economico, che non va considerata come un problema soltanto tecnico, ma piuttosto come una conseguenza della violazione dei diritti umani all’iniziativa, alla proprietà e alla libertà nel settore dell’economia” (*Centesimus annus, n. 24*).

+ “Il secondo fattore di crisi è certamente l’inefficienza del sistema economico, una conseguenza della violazione dei diritti umani all’iniziativa, alla proprietà e alla libertà nel settore dell’economia” (*Centesimus annus, 1991, n. 24*).

## VII – Diritto ad una patria, ad una identità

+ “Quale che sia il suo luogo di residenza, l’uomo ha diritto ad avere una patria, nella quale trovarsi come a casa propria per realizzarsi in una prospettiva di sicurezza, fiducia, concordia e di pace (MGMM 1992, n. 2).

+ “Diritto primario dell’uomo a vivere nella propria patria: diritto però che diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione” (Mgmm 1988).

+“E’ emersa la necessità di predisporre specifici percorsi per l’inclusione e per l’esercizio della *cittadinanza*, concedendo tra l’altro, il diritto di voto almeno alle elezioni amministrative e l’ammissione al servizio civile”(Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, *Un cammino che continua... dopo Reggio Calabria*, 2015, n. 15).

+ Scaturiscono dalla dignità della persona umana i diritti essenziali, universali e irrinunciabili...il diritto dell’uomo a conservare e sviluppare il proprio patrimonio etnico, culturale, linguistico, a professare pubblicamente la propria religione” (Chiesa e Mobilità umana, n. 17).

## VIII – Diritto e dovere di integrazione

“Il processo di integrazione dovrà svilupparsi al di là di qualche semplice accomodamento e puntare su di un inserimento, che non farà perdere ai diversi gruppi etnici la propria identità e li arricchirà mediante un convinto scambio culturale” (Ero S.n. 28).

+ “Scaturiscono dalla dignità della persona umana i diritti essenziali, universali e irrinunciabili...il diritto dell’uomo a conservare e sviluppare il proprio patrimonio etnico, culturale, linguistico, a professare pubblicamente la propria religione” (Chiesa e Mobilità umana, n. 17).

+“I migranti si adattino volentieri alla comunità che li accoglie e si affrettino a imparare la lingua, cosicché, se la permanenza si fa prolungata o diventa definitiva, possano più facilmente integrarsi nella nuova società. Questo però risulterà più valido ed efficace solo se, esclusa qualsiasi costrizione o impedimento, l’integrazione sarà spontanea e graduale” (Dpmc, n. 10).

+ Integrarsi nelle comunità di accoglienza è certo per i migranti un processo naturale e senza dubbio anche auspicabile; prudenza vuol, tuttavia, che non se ne forzino i tempi (Mgmm, n. 3).

## IX – Diritto e dovere dell’accoglienza

### *Dovere di rimuovere intolleranza e razzismo*

“E’ necessario vigilare contro l’insorgere di forme di neo-razzismo o di comportamento xenofobo, che tentano di fare di questi nostri fratelli dei carpi espiatori di eventuali difficili situazioni locali”(Mgmm 1996, 4).

“Spesso la solidarietà non è spontanea. Essa richiede formazione e allontanamento da atteggiamenti di chiusura, che in molte società di oggi sono divenuti più sottili e diffusi [...]. Mi rivolgo quindi a genitori e insegnanti, affinché combattano il razzismo e la xenofobia, inculcando atteggiamenti positivi fondati sulla dottrina sociale della Chiesa” (Mgmm, 2003, n. 3).

### *Diritto/dovere dell'accoglienza*

+ “Nella Chiesa nessuno è straniero, e la Chiesa non è straniera a nessun uomo e in nessun luogo”(Giov. Paolo II, Mgmm, n. 5).

+ “La Chiesa ascolta il grido di sofferenza di quanti sono sradicati dalla propria terra, delle famiglie forzatamente divise, di coloro che, nei rapidi mutamenti odierni, non trovano stabile dimora in nessun luogo. Essa percepisce l'angoscia di chi è senza diritti, privo di ogni sicurezza, alla mercé di ogni tipo di sfruttamento” (Mgmm 2000, n. 6).

+ “La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, secondo la quale nessuno va considerato inutile, fuori posto o da scartare. Se vive effettivamente la sua maternità, la comunità cristiana nutre, orienta e indica la strada, accompagna con pazienza, si fa vicina nella preghiera e nelle opere di misericordia” (Mgmm 2015).

+ Se sperimento io stesso la misericordia, se sono fra coloro che “accolgono “l'abbraccio del Padre”, le mie stesse braccia diventeranno “altrettante braccia che si aprono agli altri”; perché ognuno “sappia di essere amato e si senta a casa nell'unica famiglia umana”. Quindi “impedire che ci si abitui alla sofferenza dell'altro” (Mgmm 2016, n. 7).

+“L'indifferenza e il silenzio aprono la strada alla complicità, quando assistiamo come spettatori alle morti per soffocamento, stenti, violenze naufragi [...]. Di grandi o piccole dimensioni, sono sempre tragedie quando si perde anche una sola vita umana” (Mgmm 2014 n. 11).

+ “L'esperienza mostra che quando una nazione ha il coraggio di aprirsi alle migrazioni, viene premiata da un accresciuto benessere, da un solido rinnovamento sociale e da una vigorosa spinta verso inediti traguardi economici e umani” (Mgmm 1993, n. 4).

+ “Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere nella misura del possibile lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel Paese di origine” (CCC, n. 2241).

+ “Allorché non si intraveda alcuna soluzione, quelle stese istituzioni (a carattere sociale e caritativo) dovrebbero orientare i loro assistiti, eventualmente anche fornendo un aiuto materiale, per cercare accoglienza in altri Paesi o a riprendere la strada del ritorno in patria” (Mgmm, 4).



+ “Accogliere l’altro non è per il credente soltanto filantropia o naturale attenzione al proprio simile. E’ molto di più, perché in ogni essere umano egli sa di incontrare Cristo, che attende di essere amato e servito nei fratelli, specialmente nei più poveri<sup>21</sup> e bisognosi” (*Giov. Paolo II, Mgmm 1998, n. 3*).

+ “La Chiesa è per sua natura solidale con il mondo dei migranti, i quali con la loro varietà di lingue, razze, culture e costumi ricordano la sua condizione di popolo pellegrinante in ogni parte della terra verso la Patria definitiva” (*Mgmm, 1999 n. 2*).